

N. R.G. 11548/2018



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SEZIONE II CIVILE**

in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 11548 del ruolo generale dell'anno 2018

vertente tra

A [REDACTED] A [REDACTED]

appellante, con gli avv.ti [REDACTED]

e

G [REDACTED]

appellato, con l'avv.to [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12.10.2023 e perciò, per entrambe, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

**MOTIVAZIONE**

1. Svolgimento del processo.



Con atto di citazione notificato in data 16.7.2018 G. [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Brescia A. [REDACTED] A. [REDACTED] (da ora, per brevità, A.A.) per ottenerne la condanna alla “compensazione pecuniaria” ex art. 7, 1° comma, lettera c) del regolamento C.E. 261/2004 nella misura di € 600,00= per effetto del ritardo di oltre tre ore del volo n. AA199 sulla tratta Malpensa (MX) – New York (NYC) del 22 luglio 2017, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

Si costituiva in giudizio A.A. chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate; la compagnia ribadiva l’adeguatezza della propria offerta di € 300,00, già formulata in sede stragiudiziale al G. [REDACTED], quale compensazione ex art. 7, 2° comma, del Regolamento CE n. 261/04, ridotta del 50% in casi di ritardo del volo inferiore alle 4 ore.

La causa veniva istruita mediante produzione di documenti.

Con sentenza n. 1051 ord. in data 14.6.2018, il Giudice di Pace di Brescia riteneva parzialmente fondate le domande attoree, ritenendo pacifico che il ritardo del volo *de quo* fosse superiore alle 3 ore e 58 minuti indicate dalla convenuta, tenuto conto, in particolare, dell’ulteriore tempo necessario per consentire ai passeggeri di scendere dall’aeromobile dopo l’apertura dei portelloni e, per l’effetto, condannava A.A. a pagare in favore del G. [REDACTED] la somma di € 600,00= a titolo di diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7, 1° comma, lettera c) del Regolamento CE n. 261/2004, oltre agli interessi legali dal 22.7.2017 al saldo ed alla refusione delle spese di lite.

Veniva, di contro, rigettata la richiesta dell’attore di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per mancanza di prova, non potendo tale danno essere considerato una necessaria conseguenza del mero ritardo del volo.

Avverso detta sentenza, notificata in data 15.6.2018, ha proposto tempestivo appello A.A., con atto di citazione notificato al G. [REDACTED] in data 16.7.2018; A.A. ha contestato la valutazione operata dal Giudice di Pace, richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la valutazione dell’entità del ritardo deve essere effettuata con esclusivo riferimento al momento dell’apertura dei portelloni dell’aeromobile, senza tener conto dell’ulteriore tempo necessario per la discesa dei passeggeri dall’aeromobile.



La società appellante ha quindi evidenziato come, nel caso in esame, il ritardo fosse stato di sole 3 ore e 56/58 minuti (con conseguente facoltà per il vettore di ridurre del 50% la compensazione pecuniaria ex art. 7, 2° comma, del Regolamento CE n. 261/04) e ha quindi concluso perché il tribunale, in riforma della sentenza impugnata, volesse *“accertare e dichiarare che l'importo della compensazione pecuniaria ex Regolamento n. 261/04/CE dovuta era pari a € 300,00 stante il ritardo nel giungere a destinazione inferiore alle 4 ore; per l'effetto condannare alla restituzione dell'importo di € 300,00 pagata in eccesso dall'A.A. in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge”*.

Il G. [REDACTED] si è costituito in giudizio eccependo *“in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto dall'A.A. Inc. avverso la sentenza n. 1058/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brescia il 14 giugno 2018”*; nel merito ha poi concluso perché il tribunale volesse *“confermare tale provvedimento per le ragioni indicate in narrativa; in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che A.A. è tenuta a corrispondere l'importo di € 600,00 a titolo di compensazione per il ritardo del volo n. 199 del 22 luglio 2017 da Milano Malpensa a New York, ai sensi del reg. 261/04 CE; per l'effetto, condannare A.A. a corrispondere detto importo all'attore; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio”*.

Ha, inoltre, chiesto, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi sull'effettiva entità del ritardo patito, di almeno quattro ore.

Senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2023 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

## 2. Premessa.

L'appello proposto da A.A. avverso la sentenza n. 1051/2018 del Giudice di Pace di Brescia è infondato e va perciò respinto.

L'estrema semplicità delle questioni trattate impone una motivazione della presente sentenza sintetica e, soprattutto, limitata alle sole questioni effettivamente rilevanti ai fini della decisione.



### 2.1. Eccezione di inammissibilità dell'appello.

Parte appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto da A.A., trattandosi di gravame proposto avverso una sentenza pronunciata dal G.d.P. secondo equità, impugnabile, a norma dell'art. 339, 3° comma, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

L'eccezione è infondata e deve essere, perciò, disattesa.

La sentenza impugnata non è stata difatti pronunciata secondo equità, né poteva esserlo, avendo l'attore richiesto non solo la condanna di A.A. al pagamento della somma di € 600,00= a titolo di compensazione pecuniaria, ma anche l'ulteriore risarcimento dei danni *“cagionati [...] da quantificarsi anche in via equitativa e, in ogni caso, entro il limite di competenza per valore del Giudice adito”*.

Difettando il presupposto di cui all'art. 113, 2° comma, c.p.c. (causa di valore inferiore ad € 2.500,00=), l'appello deve ritenersi ammissibile e deve essere quindi esaminato nel merito.

### 3. Merito.

La causa verte in materia di riconoscimento della compensazione di cui all'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 (dovuta anche in ipotesi di ritardo del volo secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea), risultando in particolare contestati la durata effettiva del ritardo e, di conseguenza, il *quantum* dell'indennizzo.

A.A. eccepisce l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ritiene provato che il ritardo del volo sia stato superiore alle 4 ore (pagina 2 della sentenza: *“..tenuto conto del tempo necessario per i passeggeri per scendere dall'aereo dall'apertura di uno dei portelloni si può ritenere che nel caso di specie il ritardo sia stato superiore anche alle quattro ore in luogo delle 3 ore e 58 minuti indicate dalla convenuta”*), riconoscendo al G. [REDACTED] il diritto ad ottenere, quale compensazione pecuniaria, l'intero importo di € 600,00= ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. C) del Regolamento CE 261/04.



Evidenzia infatti che il ritardo del volo per cui è causa risulta inferiore alle quattro ore (tempo trascorso sino all'apertura dei portelloni) e, richiamate le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-452/13 e procedimenti riuniti C-402/07 e C-432/07 cd. decisione "Sturgeon"), si ritiene legittimata a limitare *"l'importo della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero di un volo ritardato che giunge alla destinazione finale tre ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto al 50%, ai sensi dell'art. 7 n.2 lett. C) del regolamento n. 261/04."*

L'assunto non può essere condiviso.

A norma dell'art. 7, 2° comma del regolamento, come noto, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al comma (o paragrafo) 1 qualora il ritardo del volo non superi le quattro ore.

La facoltà discrezionale accordata al vettore non può tuttavia tradursi in mero arbitrio, risultando perciò sindacabile in sede giurisdizionale, in caso di dissenso fra le parti, sotto i profili di ragionevolezza e buona fede.

Nel caso in esame, il ritardo del volo riconosciuto dalla stessa A.A. risulta, sì inferiore alle quattro ore, ma di pochi minuti (due o, al massimo, quattro); si tratta quindi di un ritardo assai prossimo alla ricordata soglia delle quattro ore, inidoneo a giustificare il riconoscimento, da parte della compagnia aerea, della invocata compensazione pecuniaria dimezzata.

Ne deriva la debenza della compensazione nell'intera misura di € 600,00=, già riconosciuta dal giudice di prime cure.

La sentenza di primo grado deve essere perciò, come anticipato, confermata, rettificata la sola motivazione nei termini ora indicati.

4. Domanda di condanna di A.A. ex art. 96, 3° comma, c.p.c.

Il G [REDACTED] invoca, nelle proprie difese finali, la condanna dell'appellante ex art. 96, 3° comma, c.p.c. per un importo equitativamente determinato, per avere la compagnia proposto un appello inammissibile e caratterizzato da abuso dello strumento processuale.



La domanda va respinta, a fronte della proposizione di un gravame che, seppur infondato, risulta affidato a motivi che non possono ritenersi meramente pretestuosi o, addirittura, temerari.

Si aggiunga la proposizione, da parte dell'appellato, di una eccezione di inammissibilità dell'appello, che, per le ragioni indicate *sub* 2.1., si è rivelata palesemente infondata.

5. Spese.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 662,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore fino a € 1.100,00=).

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato *ex art.* 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002.

### P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da A [REDACTED] A [REDACTED] Inc. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 1051 ord. in data 14.6.2018 e, per l'effetto, conferma integralmente detta sentenza; condanna la società appellante A [REDACTED] A [REDACTED] Inc. al pagamento, in favore dell'appellato G [REDACTED], della somma di € 662,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese del presente grado di giudizio; accerta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato *ex art.* 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Brescia il 4.3.2024

Il giudice

dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

